



---

**ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 25.03.2020**

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISPOSIZIONI ULTERIORI SULLA CHIUSURA DI LUOGHI PUBBLICI E SULLA SOSPENSIONE DI ATTIVITA' NEL COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA.**

**IL SINDACO**

**RICHIAMATA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, recante *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali*, con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTI:**

- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*;
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*;

**VISTI** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi in data 08.03.2020, 09.03.2020 e 11.03.2020, a mezzo dei quali sono state stabilite ulteriori urgenti misure di contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID -19;

**VISTO** il DPCM 22/03/2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", che, in particolare, all'art. 1, comma 1, lett. a), sospende "*tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1*" al Decreto medesimo, disponendo altresì che "*Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020*";

**RILEVATA** pertanto l'emergenza sanitaria nazionale a causa del contagio del COVID - 19, nonché le disposizioni normative sopra riportate;

**DATO ATTO** altresì della normativa regionale intervenuta in materia, ed in particolare le seguenti Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale:

- Ordinanza n. 6 del 2 marzo 2020 (In parte modificata da Ordinanza n.10) - Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca ordinanza n. 5/2020

- Ordinanza n. 7 del 4 marzo 2020 - Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 4/2020
- Ordinanza n. 8 del 6 Marzo 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
- Ordinanza n. 9 del 8 marzo 2020 - Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
- Ordinanza n. 10 del 10 marzo 2020 - Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- Ordinanza n. 11 del 13 marzo 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 1 comma 5 DPCM 11 Marzo 2020;
- Ordinanza n.12 del 15 marzo 2020 - Misure straordinarie inerenti i centri diurni per anziani e disabili e la definizione di linee guida di indirizzo per il percorso diagnostico terapeutico dei pazienti affetti da COVID-19, al fine di contrastare e contenere sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- Ordinanza n. 13 del 16 marzo 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 in materia di rifiuti urbani domestici;
- Ordinanza n.14 del 17 marzo 2020 - Linee di indirizzo per la gestione del percorso COVID-19 in ambito ospedaliero e peri-ospedaliero. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- Ordinanza n.15 del 18 marzo 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 per l'individuazione delle strutture collettive di assistenza;
- Ordinanza n. 16 del 18 marzo 2020 - Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica - Approvazione piano per la realizzazione di 280 postazioni di cure intensive in toscana;
- Ordinanza n. 17 del 19 marzo 2020 - Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica - Disposizioni in ordine all'utilizzo della mascherine TNT 3 veli Toscana 1;

**VISTA** la propria ordinanza N. 1 del 05.03.2020 con la quale, in particolare, si ordina la chiusura fino a revoca delle strutture comunali ivi indicate;

**VISTA** la propria ordinanza N. 2 del 16.03.2020 con la quale, in particolare, si ordina la chiusura dei mercati settimanali e delle attività mercatali in genere, inclusa la vendita dei prodotti in forma itinerante su tutto il territorio comunale, fino al 25/03/2020 e comunque in coincidenza con l'efficacia temporale dei provvedimenti governativi che dovessero essere ulteriormente emanati in materia e si richiama al rispetto del divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (art. 1, comma 2, DPCM 09/03/2020) nei casi in cui i medesimi risultino ancora fruibili;

**DATO ATTO** che, in relazione alle relative caratteristiche e all'oggettiva difficoltà di garantire il rispetto delle misure precauzionali di cui all'ALLEGATO 1 del DPCM 08/03/2020, si pone l'esigenza di mantenere la chiusura dei mercati settimanali, nonché la chiusura delle attività mercatali in genere, inclusa la vendita dei prodotti in forma itinerante sul territorio comunale e delle ulteriori strutture e luoghi pubblici individuati nel presente provvedimento;

**VISTI** gli artt. 50 commi 2 e 5 e 54 commi 1, 4, 4-bis e 6 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii. che conferiscono al Sindaco poteri per l'emanazione di provvedimento in materia di sicurezza pubblica;

**DATO ATTO** del ruolo riconosciuto al Sindaco di legale rappresentante dell'Ente, Autorità Sanitaria Locale e di Pubblica Sicurezza e di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;

**VISTA** la normativa in materia di protezione civile, di cui in particolare al DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile";

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTA** tutta la normativa in materia;

### **ORDINA**

Ad integrazione delle proprie precedenti ORDINANZE N. 1 DEL 05.03.2020 e N. 2 DEL 16.03.2020 che per il resto conservano piena efficacia **IL RISPETTO DELLE SEGUENTI MISURE FINO A REVOCA:**

- ✓ **LA PROSECUZIONE DELLA CHIUSURA DEI MERCATI SETTIMANALI E DELLE ATTIVITA' MERCATALI IN GENERE INCLUSA LA VENDITA DEI PRODOTTI IN FORMA ITINERANTE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE;**
- ✓ **LA CHIUSURA DELLE STRUTTURE E DEI LUOGHI PUBBLICI DI SEGUITO INDICATI, IN AGGIUNTA AI LUOGHI INDICATI NELLA PROPRIA ORDINANZA N. 1 DEL 05/03/2020:**
  - **PALAZZO PRETORIO** (Montecatini)
  - **MUSEO DELLE MINIERE e locali annessi** (Montecatini)
  - **CIMITERI COMUNALI** (Montecatini, Ponteginori, Sassa, Gello, Casaglia, Buriano, Querceto, Miemo)
  - **PARCHI PUBBLICI** (Parco della Rimembranza e Area Giochi a Montecatini, Area Giochi a La Miniera, Aree Giochi in Piazza S. Pertini e Via E. Solvay a Ponteginori, Area Giochi a Querceto)
  - **AREA ADDESTRAMENTO CANI** (La Gabella)
  - **CAMPO DI CALCETTO** (La Gabella)

### **RICHIAMA**

Al rispetto delle prescrizioni normative indicate in premessa in relazione alla situazione emergenziale da COVID-19 ed in particolare sul **DIVIETO DI OGNI FORMA DI**

ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO (art. 1, comma 2, DPCM 09/03/2020) nei casi in cui i medesimi risultino ancora fruibili;

Al rispetto delle prescrizioni normative da ultimo recate dal DPCM 22/03/2020 circa la sospensione di *“tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1”* e salvo quanto di seguito disposto nel DPCM medesimo (art. 1, c. 1, lett. a), che mantiene altresì ferma *“la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali”* (art. 1, c. 1, lett. e);

### DISPONE

Che le disposizioni contenute nella presente Ordinanza e nelle proprie precedenti Ordinanze N. 1 DEL 05.03.2020 e N. 2 DEL 16.03.2020 dovranno essere rispettate fino a revoca e che siano fatte rispettare dalla Forza Pubblica.

Che la presente Ordinanza sia inviata alla Prefettura di Pisa, alla Regione, alla Provincia, alla Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Ponteginori, alla Guardia di Finanza ed all'Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest.

Che sia inviata ai commercianti e ai soggetti a vario titolo interessati e comunque ne sia assicurata la più ampia diffusione.

Che gli uffici comunali si adoperino per l'esecuzione delle misure disposte con il presente provvedimento.

### AVVISA

Che il mancato rispetto della presente Ordinanza comporta la violazione penale di cui all'art. 650 del Codice Penale, ove il fatto non costituisca più grave reato.

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana ed al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e entro 120 giorni dalla data odierna.

*Dalla Residenza Municipale, 25 Marzo 2020, ore 17.00.*

**IL SINDACO**  
**Sandro Cerri**

